

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 1956

(64<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 » (1682) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1007, 1010
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	1009
CADORNA, <i>relatore</i> . . . . .	1007
JANNUZZI . . . . .	1009
PRESTISIMONE . . . . .	1009

La seduta è aperta alle ore 11,50.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cerica, Cerutti, Cornaggia Medici, De Bacci, Farina, Granzotto Basso, Imperiale, Iorio, Jannuzzi, Messe, Negri, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Secchia e Taddei.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 » (1682).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 ».

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha fatto sapere di non aver nulla da osservare per quanto concerne il lato finanziario del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CADORNA, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione è indubbiamente importante sia per il carico finanziario che comporta, sia perchè riguarda il reclutamento dei volontari del C.E.M.M., cioè di coloro che nelle Forze armate si chiamano « specializzati ».

Gli onorevoli colleghi sanno che specialmente un corpo tecnico come la Marina ha bisogno di un forte numero di specializzati per assolvere a compiti, cui non possono attendere militari di leva. Attualmente le assunzioni dei volontari erano regolate dal testo unico di legge del 1938. Con il presente disegno di legge si intende apportare delle modifiche al suddetto testo unico, che fino ad ora si caratterizzava per le seguenti disposizioni: i volontari prestavano un

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)64<sup>a</sup> SEDUTA (7 novembre 1956)

anno di corso presso le scuole e successivamente contraevano una ferma di 5 anni. Poi prestavano altri due anni di ferma complementare, se giudicati idonei alla promozione a sergente. In questi due anni venivano scrutinati per il grado successivo a quello di sergente, e cioè a quello di secondo capo; ed infine, se idonei, partecipavano al concorso per l'immissione nella carriera di sottufficiale del servizio effettivo.

Ne risultava che qualora uno di tali aspiranti volontari, dopo aver prestato otto anni di servizio, fosse stato bocciato al momento della assunzione e sottufficiale in servizio permanente effettivo, sarebbe stato rinvitato a casa, avendo perduto otto anni.

Sembra che prima della guerra fosse relativamente facile per il personale rinvitato a casa trovare un reimpiego nella vita civile, anche perchè il volontario dopo avere trascorso otto anni nella Marina aveva conseguito una certa specializzazione. Tale situazione è venuta a modificarsi nel dopoguerra, cosicchè il reclutamento dei volontari ne ha largamente risentito.

Vi è da aggiungere che la specializzazione nella Marina è venuta sempre più estendendosi, e perciò si è reso necessario un incremento del reclutamento. A questo fine si sono volute apportare delle modifiche alla legge vigente e la soluzione è stata trovata in una parziale riduzione della ferma, che da otto anni complessivi è stata diminuita a sei, ed in varie, numerose provvidenze a favore di coloro che, terminato tale periodo di sei anni, vengono rinvitati a casa.

La ferma è divenuta unica e sessennale e, poichè la maggior parte dei volontari si presenta sotto le armi alla età di 17 anni, ne consegue che al termine della ferma i non idonei vengono rinvitati a casa alla età di 23 anni, che è pressapoco quella di coloro che hanno prestato normale servizio di leva.

Per il passaggio nel servizio permanente effettivo le disposizioni sono immutate: e cioè al sesto anno viene bandito il concorso, superato il quale i volontari vengono avviati al corso di istruzione professionale. Per fare tale corso essi contraggono una ferma complementare di due anni, così che nelle more del corso possono

venire utilmente impiegati. Non è stata mantenuta la rafferma per i sottufficiali trasferiti in servizio permanente effettivo, perchè tale rafferma è stata abolita nella nuova legge sullo stato dei sottufficiali.

Sono previste, inoltre, delle agevolazioni: i volontari che, dopo aver fatto il corso professionale, non possono dare il relativo esame, non vengono inviati a casa, ma possono affrontare l'esame anche l'anno successivo ed essere in seguito assunti con la ricostruzione della loro carriera. Infine è stata prevista la possibilità per i sottufficiali idonei nell'esame di concorso per il servizio permanente effettivo, ma non prescelti e per quelli riprovati, di assumere vincolo di ferma annuale. La ferma annuale, che può essere rinnovata per sei anni, consente a questi sottufficiali di raggiungere il periodo di servizio di dodici anni necessario per conseguire l'impiego civile.

Le alternative sono in sostanza le seguenti: coloro che non hanno superato il concorso per l'ammissione al servizio effettivo vengono congedati al termine della ferma sessennale; coloro che hanno superato il concorso, o si piazzano in base alla scelta comparativa in buona posizione per occupare i posti disponibili in organico (ed allora sono trasferiti nel servizio permanente) oppure sono idonei, ma non prescelti o riprovati (ed in questo caso hanno diritto con i successivi vincoli di ferma di un anno di raggiungere il dodicesimo anno di servizio e conseguire l'impiego civile). Oltre a ciò è stato provveduto ad equiparare, fin dall'inizio della loro carriera, i volontari sotto le armi alle matricole della gente di mare, ciò che garantisce loro ogni genere di assicurazione per invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione involontaria. È stabilito che coloro che non possono essere ammessi ai vincoli di ferma annuale, e quindi all'impiego civile, avranno poi la precedenza nei concorsi per il personale ausiliario della Marina.

Esposte le nozioni generali, che offrono una idea degli scopi che il disegno di legge si propone, e cioè di migliorare le condizioni per attivare il reclutamento degli specializzati del C.E.M.M., penso che si possa passare all'esame degli articoli del disegno di legge, che io propongo all'approvazione della Commissione.

JANNUZZI. Il presente disegno di legge, per le finalità che si propone, mi sembra degno della nostra approvazione. Le finalità sono di due ordini: uno di interesse della Marina militare e della Marina mercantile, e l'altro che attiene alla politica sociale e generale.

La difficoltà maggiore incontrata non solo nel reclutamento della Marina, ma nel reclutamento delle Forze armate in genere, è il reinserimento di coloro che vengono congedati in giovane età nella vita civile; si tratta di inconveniente gravissimo, che si verificava sotto l'impero della vecchia legislazione per i volontari di marina, i quali, assunti presso a poco all'età di 17 anni, venivano a reinserirsi di nuovo nella vita civile dopo otto anni, o anche dopo 9 anni e mezzo, cioè in una età in cui era assai difficile trovare collocazione nella comune attività lavorativa.

Il presente disegno di legge in sostanza mira innanzitutto a ridurre la ferma in modo che il ritorno nella vita civile possa avvenire in una età giovane. In secondo luogo il provvedimento offre la possibilità anche a coloro che non sono stati ritenuti idonei di prolungare la ferma per altri 6 anni, in modo da raggiungere quel complesso di 12 anni richiesto dalla legge generale sullo stato dei sottufficiali quale condizione necessaria per ottenere l'impiego civile.

Dunque, in sostanza, oggi chi partecipa al volontariato nella Marina si trova nelle seguenti condizioni: o è trasferibile in servizio permanente effettivo, oppure, attraverso una rafferma ripetuta fino a 12 anni, può essere inserito nell'impiego civile. Se, poi, gli interessati intendono ritornare nella vita civile prima dei 12 anni, fruiscono di altri benefici, e cioè del diritto all'assistenza e previdenza alla stregua della gente di mare, della estensione ad essi della matricola della gente di mare; in tal modo la Marina mercantile ha più ampie possibilità di reclutamento da parte di persone che già sono state istruite presso la Marina militare. La Marina militare stessa, poi, può contare su una riserva ben preparata, pronta a qualsiasi impiego. Inoltre, gli specialisti a termini del presente provvedimento ottengono la possibilità di conseguire la priorità nei concorsi per la Marina militare.

Tali benefici mi sembra che siano evidenti non solo nei riguardi della Marina, che in tal modo potrà avere più facili fonti di reclutamento, ma anche dal punto di vista sociale: attraverso le norme del provvedimento vengono offerti notevoli vantaggi ai giovani arruolati.

Ritengo, perciò, che la Commissione possa senz'altro dare il suo voto favorevole a questo disegno di legge.

PRESTISIMONE. Sono completamente d'accordo con quanto ha detto il senatore Jannuzzi. Auspico che il congegno previsto dal provvedimento venga adottato anche per l'Esercito: se la Marina ha bisogno di specializzati, l'Esercito ne ha, pur'esso, necessità.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio i senatori Cadorna, Jannuzzi e Prestisimone della adesione che hanno dato al presente disegno di legge.

In realtà sono vivamente avvertite da parte degli equipaggi del C.E.M.M. la necessità e la urgenza di questo provvedimento attraverso il quale si raggiungono due scopi essenziali: quello, anzitutto, di far sì che il reinserimento degli specialisti nella vita civile avvenga in anticipo rispetto al sistema oggi vigente; in secondo luogo, di concedere ai giovani anzidetti delle facilitazioni. Da una parte, infatti, si prevede la possibilità di troncane, o di prolungare, a domanda la ferma per altri sei anni, e quindi di rendere possibili le facilitazioni di legge previste dalle norme generali per i sottufficiali; dall'altra parte, si dà luogo all'attuazione di un diritto che è stato sempre richiesto e che non può essere negato ai valorosi specialisti della Marina militare, quello, cioè, di essere valutati allo stesso titolo degli altri equipaggi della Marina mercantile; quando, infatti, ci si è specializzati su una nave da guerra, si può compiere lo stesso servizio anche su una nave mercantile.

Accetto anche l'auspicio prospettato dal senatore Prestisimone; ricordo, però, che anche l'Esercito ha fatto quanto era nelle sue possibilità per perfezionare le scuole di specializzazione. L'anno scorso i membri della Commissione difesa sono stati invitati dallo Stato

Maggiore dell'Esercito a visitare le scuole di specializzazione per prendere visione soprattutto delle attrezzature scolastiche predisposte; hanno avuto modo, quindi, di constatare che anche in questo settore molti passi sono stati percorsi.

Perciò la Commissione può essere tranquilla che non soltanto molto è stato già fatto, ma che molto in questo campo verrà ulteriormente compiuto, poichè anche l'Esercito, come tutte le Forze armate, ha bisogno di specializzati per i compiti oggi imposti dalla difesa.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo adesso all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

**Art. 1.**

Il Ministero della difesa ha facoltà di bandire arruolamenti volontari a premio con ferma di anni sei nel Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.).

Per gli arruolamenti volontari si osservano le norme del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

Agli arruolati sono applicabili, in quanto non contrarie e non modificate dalla presente legge, tutte le disposizioni riguardanti il personale volontario a premio previsto dal citato testo unico e successive modificazioni, comprese quelle relative alla frequenza del corso ordinario, la cui durata per ciascuna categoria e specialità è stabilita dal Ministero della difesa.

*(E approvato).*

**Art. 2.**

La decorrenza della ferma volontaria a premio di anni sei è stabilita con determinazione ministeriale e comunque deve aver inizio in data compresa tra la fine del secondo e la fine del quarto mese di frequenza del corso ordinario.

*(E approvato).*

**Art. 3.**

I volontari sono classificati comuni di prima classe con decorrenza dalla data di inizio del secondo anno della ferma di anni sei e possono conseguire la promozione a sottocapo dopo aver compiuto un periodo di permanenza nella classifica di comune di prima classe da un minimo di un anno a un massimo di tre anni.

Lo scrutinio ha luogo ad anzianità per corsi di arruolamento. Coloro che sono giudicati non idonei sono esclusi definitivamente dall'avanzamento.

*(E approvato).*

**Art. 4.**

Il Ministero della difesa ha facoltà di bandire, in relazione alle esigenze organiche, concorsi per il trasferimento nel personale volontario di comuni e sottocapi in servizio di leva che abbiano prestato almeno dodici mesi di servizio nonchè di sottocapi e comuni trattenuti alle armi al termine della ferma di leva o raffermati. I prescelti debbono frequentare il corso ordinario e, quando prescritto, il tirocinio pratico.

La ferma volontaria a premio di anni sei per i suddetti militari decorre dalla stessa data fissata per i volontari della medesima categoria e specialità, reclutati ai sensi del precedente articolo 1, i quali inizino il corso ordinario nello stesso anno in cui i militari di leva o trattenuti o raffermati sono prescelti per il trasferimento nel personale volontario.

Agli effetti dell'avanzamento, i trasferiti sono aggregati al corso del personale volontario avente la stessa decorrenza di ferma e iscritti dopo l'ultimo volontario di tale corso.

*(E approvato).*

**Art. 5.**

I sottocapi volontari sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente, col criterio dell'anzianità e per corsi di arruolamento, nel semestre che precede il termine della ferma volontaria a premio di anni sei.

Coloro che sono dichiarati idonei sono promossi sergenti con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma di anni sei.

(È approvato).

#### Art. 6.

Per corrispondere alle necessità dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente, il Ministero della difesa ha facoltà di bandire annualmente, anche limitatamente ad alcune categorie e specialità, e per il numero di posti di volta in volta stabilito nei limiti delle disponibilità degli organici, concorsi per il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente.

Ai concorsi possono partecipare i sottocapi volontari iscritti nel quadro di avanzamento a sergente.

La domanda di partecipazione al concorso deve contenere la richiesta o la rinuncia a contrarre i vincoli di ferma volontaria annuale di cui al successivo articolo 13.

Il concorso ha luogo per esami sui programmi di insegnamento del corso ordinario. I concorrenti sono esaminati da apposita commissione composta da:

un capitano di vascello o di fregata, presidente;

due ufficiali del Corpo di stato maggiore di grado inferiore a quello del presidente, membri;

un ufficiale inferiore, segretario.

Per l'esame dei concorrenti delle categorie elettricisti, specialisti direzione tiro, siluristi e torpedinieri, uno dei due membri ufficiali del Corpo di stato maggiore è sostituito da un ufficiale delle armi navali; per i concorrenti delle categorie meccanici, infermieri, furieri e portuali rispettivamente da un ufficiale del genio navale, medico, di commissariato o delle capitanerie di porto.

(È approvato).

#### Art. 7.

La graduatoria definitiva dei partecipanti al concorso per il trasferimento in servizio permanente è stabilita dalla commissione di

avanzamento, con il criterio della scelta comparativa, tra coloro che hanno superato gli esami di cui al precedente articolo 6.

La commissione forma la graduatoria sulla base dei precedenti di servizio e della votazione riportata negli esami.

(È approvato).

#### Art. 8.

I volontari prescelti per il trasferimento in servizio permanente debbono contrarre una ferma complementare a premio di anni due, che decorre dal giorno successivo a quello in cui ha termine la ferma sessennale.

Coloro i quali non intendono contrarre tale nuovo vincolo sono dichiarati rinunciatari e vengono congedati col grado di sergente.

I posti messi a concorso per il trasferimento in servizio permanente risultanti vacanti in seguito a rinuncia a contrarre la ferma complementare a premio di due anni possono essere assegnati ai volontari che nella graduatoria definitiva dei concorrenti siano classificati immediatamente dopo l'ultimo prescelto per il trasferimento in servizio permanente.

(È approvato).

#### Art. 9.

I sergenti volontari prescelti per il trasferimento in servizio permanente, che si siano vincolati alla ferma complementare biennale, sono avviati a seguire in apposite scuole, a terra e a bordo, il corso di istruzione generale professionale (I.G.P.).

Il regolamento delle scuole del C.E.M.M. fissa la durata, i programmi e le modalità dello svolgimento degli esami del corso I.G.P. nonché la procedura da seguire per le esclusioni e gli esoneri dal corso stesso.

(È approvato).

#### Art. 10.

I sergenti che superano gli esami finali del corso I.G.P. sono scrutinati per l'avanzamento a secondo capo, col criterio della scelta comparativa, nel trimestre che precede il termine della ferma complementare biennale. Lo scrutinio ha luogo per corsi di arruolamento.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)64<sup>a</sup> SEDUTA (7 novembre 1956)

I sergenti giudicati idonei sono promossi secondi capi con anzianità di grado e decorrenza amministrativa dal giorno successivo a quello di ultimazione della ferma complementare biennale e dalla stessa data sono trasferiti in servizio permanente, prendendo posto nei ruoli nell'ordine di iscrizione nel quadro di avanzamento.

(È approvato).

#### Art. 11.

I sergenti che per motivi di servizio o per accertata causa di forza maggiore non abbiano potuto sostenere gli esami finali, pur avendo frequentato l'intero corso I.G.P., sono ammessi direttamente agli esami del corso successivo. Coloro che per le stesse ragioni non abbiano potuto iniziare o completare il corso sono ammessi a frequentare quello successivo.

I promossi sono scrutinati per l'avanzamento a secondo capo col criterio della scelta comparativa e, se idonei, sono iscritti nel quadro di avanzamento formato per i provenienti dallo stesso corso di reclutamento. La promozione a secondo capo e il trasferimento in servizio permanente sono disposti con la stessa decorrenza stabilita per gli altri iscritti nel predetto quadro di avanzamento.

(È approvato).

#### Art. 12.

I sergenti riprovati agli esami finali possono ripetere le prove nelle quali sono rimandati nell'anno successivo, senza frequentare nuovamente il corso.

Coloro che superano la prova di riparazione sono scrutinati per l'avanzamento a secondo capo, col criterio della scelta comparativa, con i sergenti che hanno sostenuto l'esame nello stesso anno e ne seguono le sorti ai fini dell'avanzamento e del trasferimento in servizio permanente.

Coloro che non superano la prova di riparazione sono congedati col grado di sergente, salvo che non siano ammessi ai vincoli di ferma volontaria annuale di cui al successivo articolo 13.

(È approvato).

#### Art. 13.

Il Ministero della difesa ha facoltà di ammettere a vincoli di ferma volontaria annuale i sottufficiali idonei agli esami di concorso per il trasferimento in servizio permanente, ma classificati in graduatoria oltre il numero dei posti messi a concorso, i quali ne abbiano fatta richiesta nella domanda di ammissione al concorso per il trasferimento in servizio permanente, come disposto dal precedente articolo 6.

Il numero dei volontari da ammettere ai vincoli di ferma annuale, anche limitatamente ad alcune categorie e specialità, è di volta in volta stabilito dal Ministero in relazione alle necessità del servizio, nel limite dei posti di sergente di cui al sesto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1956, n. 516.

Qualora i posti disponibili non risultino interamente coperti dai sottufficiali di cui al primo comma, il Ministero della difesa ha facoltà di ammettere ai vincoli di ferma volontaria annuale anche i sergenti riprovati definitivamente agli esami finali del corso I.G.P., i quali ne abbiano fatta richiesta nella domanda di ammissione al concorso per il trasferimento in servizio permanente, come disposto dal precedente articolo 6.

La nuova ferma decorre dal giorno successivo a quello di compimento della ferma sessennale, per i primi, e della ferma complementare biennale, per i secondi.

Può essere concesso fino ad un massimo di sei vincoli di ferma annuale per i volontari di cui al primo comma, e di quattro vincoli per i sergenti definitivamente riprovati agli esami del corso I.G.P.

I volontari a ferma annuale, compiuto il nono anno di ferma, sono scrutinati per l'avanzamento ad anzianità a secondo capo e, se idonei, conseguono la promozione nel limite dei posti disponibili nel contingente di posti di cui al quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1956, n. 516.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)64<sup>a</sup> SEDUTA (7 novembre 1956)

Al compimento del dodicesimo anno di ferma, i volontari acquistano diritto a fare domanda di passaggio nell'impiego civile, ai sensi dell'articolo 57 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Per conseguire il premio di congedamento previsto dalle vigenti disposizioni, coloro che si trovano nelle suddette condizioni debbono presentare, al momento del rinvio dalle armi, dichiarazione di rinuncia all'impiego civile.

(È approvato).

#### Art. 14.

Il personale delle categorie aiutanti ed istruttori di educazione fisica viene reclutato mediante concorso tra i sergenti volontari delle altre categorie del C.E.M.M. risultati vincitori del concorso per il trasferimento in servizio permanente e che, vincolati alla ferma biennale, siano in attesa di essere avviati al corso I.G.P.

Il Ministero della difesa ha facoltà di escludere dal concorso i sergenti che, per speciali necessità del servizio, non possano essere trasferiti dalle categorie di appartenenza.

La graduatoria dei concorrenti è formata dalla commissione di avanzamento con il criterio della scelta comparativa.

I vincitori del concorso sono trasferiti nella nuova categoria, con determinazione ministeriale, prima di essere avviati a frequentare il corso I.G.P., di cui al precedente articolo 9. Ai fini del trasferimento in servizio permanente e dell'avanzamento, essi seguono le sorti del corso di arruolamento.

(È approvato).

#### Art. 15.

I volontari che, al termine della ferma contratta, non possono essere scrutinati per la promozione o ammessi alla successiva ferma rimangono in servizio in qualità di spuntati fino al cessare delle cause impeditive dell'ammissione alla successiva ferma.

I volontari spuntati sono presi in esame per l'avanzamento o ammessi alla successiva ferma dopo la cessazione delle cause impeditive

di cui sopra. Coloro che sono giudicati idonei conseguono la promozione e sono ammessi alla successiva ferma con decorrenza, a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data del termine dell'ultima ferma, alla quale erano vincolati, continuando a far parte del corso di arruolamento, salvo il disposto del precedente articolo 12, 2° comma.

I volontari giudicati non idonei o rinunciatari all'ammissione alla successiva ferma sono trasferiti nel personale in congedo.

(È approvato).

#### Art. 16.

Per l'avanzamento dei volontari del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria segnalatori, specialità semaforisti, al grado di sergente è richiesto un periodo di imbarco della durata minima di un anno da compiersi complessivamente nei gradi di comune di 1° classe e di sottocapo.

(È approvato).

#### Art. 17.

I sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria segnalatori, specialità semaforisti, sono esentati, agli effetti dell'avanzamento, dall'obbligo dell'imbarco prescritto dall'articolo 66 del testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 914, e successive modificazioni.

(È approvato).

#### Art. 18.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di imbarcare il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria segnalatori, specialità semaforisti, a scopo addestrativo.

(È approvato).

#### Art. 19.

Alla tabella A dell'articolo 66 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C.E.M.M., approvato con regio

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)64<sup>a</sup> SEDUTA (7 novembre 1956)

decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

I. — Nella colonna 6, la parte relativa all'avanzamento da capo di 3<sup>a</sup> classe a capo di 2<sup>a</sup> classe è così sostituita:

« Il Ministro per la difesa fissa di volta in volta l'aliquota dei capi di 3<sup>a</sup> classe di ciascuna categoria e specialità da scrutinare per la formazione del quadro di avanzamento a capo di 2<sup>a</sup> classe, tenendo conto delle vacanze prevedibili fino al 31 dicembre dell'anno successivo. In nessun caso il numero dei capi di 3<sup>a</sup> classe da scrutinare può essere inferiore a 2 per ciascuna categoria o specialità ».

II. — Nella colonna 6, la parte relativa all'avanzamento da capo di 2<sup>a</sup> classe a capo di 1<sup>a</sup> classe è così sostituita:

« Il Ministro per la difesa fissa di volta in volta l'aliquota dei capi di 2<sup>a</sup> classe di ciascuna categoria e specialità da scrutinare per la formazione del quadro di avanzamento a capo di 1<sup>a</sup> classe, tenendo conto delle vacanze prevedibili fino al 31 dicembre dell'anno successivo. In nessun caso il numero dei capi di 2<sup>a</sup> classe da scrutinare può essere inferiore a 4 per ciascuna categoria o specialità ».

(È approvato).

#### Art. 20.

Il personale volontario del C.E.M.M. è iscritto nelle matricole della gente di mare.

Ferme restando le disposizioni in vigore per il computo ai fini delle assicurazioni sociali del servizio militare corrispondente alla ferma di leva, l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria prevista dall'articolo 39 del decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2508, per i volontari del C.E.M.M. durante le ferme successive a quella sessennale, è effettuata anche durante il periodo intercorrente tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva e il compimento della ferma sessennale.

Ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i volontari del C.E.M.M.

sono iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

(È approvato).

#### Art. 21.

Il servizio prestato dal personale volontario dopo il compimento del periodo corrispondente a quello prescritto per la ferma di leva di mare è computato, agli effetti dell'assicurazione prevista dal secondo comma del precedente articolo:

a) per intero: se reso a bordo di navi militari in armamento od in riserva;

b) per tre quinti della sua durata: se reso a terra o su navi in posizione diversa da quelle in armamento e riserva.

(È approvato).

#### Art. 22.

La misura dei contributi stabiliti dalle leggi sulle assicurazioni di cui al precedente articolo e per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani nonchè l'importo della pensione sono determinati sulla base delle competenze mensili medie convenzionali di lire 24.000 per i secondi capi e sergenti e di lire 12.000 per i sottocapi e comuni.

I contributi di cui al precedente comma sono dovuti dal primo giorno successivo al compimento del servizio corrispondente a quello della ferma della leva di mare e fino alla data in cui il volontario è trasferito nel personale in congedo o nel servizio permanente.

Il contributo di assicurazione invalidità e vecchiaia per il servizio di cui alla lettera b) dell'articolo 2 è pari a tre quinti di quello previsto per il servizio di cui alla lettera a) dell'articolo stesso.

Il versamento dei contributi è effettuato a trimestri posticipati dall'Amministrazione militare marittima alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, che ne effettua il riparto fra le gestioni di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(È approvato).



## Art. 23.

La Cassa nazionale previdenza marinara rimborserà allo Stato, per il personale trasferito in servizio permanente, i contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e superstiti versati dall'Amministrazione militare marittima.

(È approvato).

## Art. 24.

Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra e per servizio e del personale dei ruoli aggiunti, nei concorsi di ammissione alla carriera del personale ausiliario della Marina l'appartenenza ai volontari del C.E.M.M. congedati al termine della ferma sessennale, eccetto quelli giudicati non idonei all'avanzamento al grado di sergente per motivi professionali o disciplinari, costituisce titolo di precedenza.

(È approvato).

## Art. 25.

I volontari del C.E.M.M. che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino vincolati alla ferma volontaria a premio di anni 5, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, possono chiedere la commutazione di tale ferma in quella di anni sei di cui all'articolo 1 della presente legge e a tal fine sarà computato in aggiunta alla ferma quinquennale il periodo di otto mesi di frequenza del corso ordinario. Le domande devono essere presentate almeno tre mesi prima del termine della ferma di anni cinque o nel minor periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e il compimento della ferma stessa.

I volontari vincolati alla ferma di anni cinque che non chiedano la commutazione di ferma o che, avendola chiesta, non l'ottengano conseguono la qualifica di comune di prima classe e l'avanzamento a sottocapo secondo le disposizioni contenute nel testo unico approva-

to con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni. Compiuta la ferma di anni cinque, sono congedati con il grado di sottocapo.

(È approvato).

## Art. 26.

Ai volontari spuntati della ferma di anni cinque e ai sergenti vincolati alla ferma complementare biennale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, o spuntati della ferma biennale stessa continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9, 10 e 13 del citato decreto-legge.

Al suddetto personale sono estese le disposizioni contenute nel precedente articolo 13, in quanto applicabili. Nei confronti di coloro che siano ammessi ai vincoli di ferma annuale, si applicano anche le disposizioni dei precedenti articoli 20, 21, 22, 23 e 24.

(È approvato).

## Art. 27.

Sono abrogate, nelle parti regolate dalla presente legge o con questa in contrasto o incompatibili, le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

È pure abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

(È approvato).

## Art. 28.

Alla spesa annua di lire 372.500.000 derivante dalla presente legge, di cui lire 371 milioni e 517.500 per il pagamento del presumibile importo del contributo alla Cassa nazionale per la previdenza marinara e lire 982.500 per l'assicurazione contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, sarà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1956-57 a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 173 (lire 32 mi-

4ª COMMISSIONE (Difesa)

64ª SEDUTA (7 novembre 1956)

lioni), 174 (lire 200.000.000) e 176 (lire 140 milioni e 500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.